

Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.

Art. 1 ter

(Altre emergenze)(1)

1. Con le disponibilità del Fondo, previa autorizzazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, possono essere concessi interventi a titolo di indennizzo anche per danni alle produzioni e per perdite derivanti o causate da eventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2, purché i danni o le perdite indennizzate non siano oggetto di altro tipo di indennizzo o risarcimento che comportino sovra compensazione.

1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono prevedere anche iniziative rivolte alla razionalizzazione e all'efficientamento delle produzioni.

(2)

2. Gli interventi di cui al comma 1 vengono attuati ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo o del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

(3)

2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a organismi associativi collettivi, in nome e per conto dei singoli associati.

(4)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 12/2009

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 8, lettera f), L. R. 33/2015

3 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 8, lettera g), L. R. 33/2015

4 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 8, lettera h), L. R. 33/2015